

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1334)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 30 novembre 1960 (V. Stampato n. 2345)

presentato dal Ministro dell'Interno

(SPATARO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

e col Ministro dei Lavori Pubblici

(TOGNI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 DICEMBRE 1960

**Modifiche agli articoli 24 e 25 della legge 4 marzo 1952, n. 137,
concernente l'assistenza a favore dei profughi di guerra**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 24 della legge 4 marzo 1952, n. 137, è modificato come appresso:

« I profughi assegnatari degli alloggi di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della presente legge corrisponderanno a rate mensili agli Istituti gestori un canone di locazione da determinarsi dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con i Ministeri dell'interno e del tesoro, comprendente le spese generali, di amministrazione e di manutenzione

ordinaria e straordinaria oltre ad una somma pari allo 0,50 per cento annuo del costo di costruzione dell'alloggio ».

Art. 2.

L'articolo 25 della legge 4 marzo 1952, n. 137, è modificato come appresso:

« Gli Istituti gestori, entro il 15 di ogni mese, verseranno al Tesoro dello Stato la quota dello 0,50 per cento di cui sopra afferente al mese precedente.

La quota medesima affluirà ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata ».